Allegato B al n. 29.204/14.688 di Repertorio	
STATUTO di PRIMA L'ITALIA	
PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Finalità	
"Prima l'Italia" (di seguito indicato come "Movimento"), è un movimento politico	
costituito in forma di associazione non riconosciuta che persegue le seguenti finali-	
tà:	
• il sostegno e la difesa dei valori della libertà e dell'uguaglianza, della dignità della	
persona, della centralità della famiglia, della pacifica convivenza dei popoli contro	
ogni forma di fanatismo e di intolleranza, del rispetto delle tradizioni della nostra	
cultura e delle radici giudaico-cristiane della nostra civiltà, per la valorizzazione so-	
ciale dell'individuo e della sua capacità di perseguire un autonomo processo di vita	
e di iniziativa privata;	
• una riorganizzazione incisiva dello Stato per dare maggiori poteri ai territori, co-	
muni, province, Regioni secondo i principi di autonomia e federalismo, una riduzio-	
ne e semplificazione della burocrazia, l'introduzione di un presidenzialismo che ga-	
rantisca incisività, trasparenza e responsabilità all'esecutivo, una profonda riforma	
del sistema giudiziario per una giustizia veramente autonoma e "terza", una scuola	
ed un'università potenziate e depoliticizzate che mirino a formare gli studenti	
all'insegna del merito dotando ognuno di essi di spirito critico;	
• la difesa della libera impresa e dei ceti produttivi tramite una fiscalità non puniti-	
va, il sostegno delle produzioni del "made in Italy" contro la concorrenza sleale, il	
diritto alla sicurezza e alla legalità, un'immigrazione controllata che si svolga nel ri-	
spetto delle leggi e nella sostenibilità del paese ospitante, un sistema sociale real-	
mente solidale che sostenga i più deboli e contrasti con azioni concrete il fenome-	

no della denatalità, una politica energetica senza ideologismi che renda il nostro	
paese autonomo ed ecologicamente avanzato, tramite l'introduzione e l'utilizzo	
effettivo della Energia Nucleare con tecnologie all'avanguardia.	
Art. 2 - Struttura organizzativa	
"Prima l'Italia" si articola sul territorio secondo le modalità previste dal presente	
statuto e dai regolamenti.	
Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione a "Prima l'Italia" di altre as-	
sociazioni e l'adesione di "Prima l'Italia" ad altre associazioni od organismi interna-	
zionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.	
Art. 3 - Simbolo	
Il simbolo è costituito da un Cerchio blu con sfondo azzurro scuro sfumato verso il	
basso nella cui parte centrale è posizionata, su due righe, la scritta di colore bianco	
"PRIMA", "L'ITALIA" e a sinistra della scritta tre spicchi di misure diverse nei colori	
verde – bianco – rosso corrispondenti alla bandiera italiana.	
Il simbolo è anche contrassegno elettorale.	
Il Consiglio Federale può concedere, anche ai fini elettorali, l'utilizzo del simbolo, in	
tutto o in parte, alle articolazioni territoriali, nonché ad altri Movimenti politici le	
cui affinità con gli obiettivi di "Prima l'Italia" sono rimesse alla valutazione del Con-	
siglio Federale. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Fede-	
rale.	
Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al con-	
trassegno le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di leg-	
ge in materia.	
Art. 4 - Sede	
"Prima l'Italia" ha sede legale in Roma, in via Botteghe Oscure n. 54.	

Art. 5 – Soci Fondatori	
I Soci fondatori sono i soggetti che hanno costituito originariamente il Movimento	
"Prima l'Italia".	
Possono diventare eccezionalmente Soci fondatori ulteriori Soci che ottengano il	
parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori.	
I Soci fondatori acquisiscono la qualifica di Soci Ordinari Militanti.	
Art. 6 - Scioglimento e/o trasformazione	
Lo scioglimento e/o la trasformazione di "Prima l'Italia" può essere deliberato dal	
Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei 3/4	
(tre/quarti) dei presenti. In caso di scioglimento di "Prima l'Italia", per qualunque	
causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità ana-	
loghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3	
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione im-	
posta dalla legge.	
ORGANI —	
Art. 7 - Organi	
Sono organi di "Prima l'Italia":	
• il Congresso Federale;	
• il Consiglio Federale;	
• il Segretario Federale;	
• il Comitato Amministrativo Federale;	
• il Comitato Disciplinare e di Garanzia;	
• l'Organo Federale di controllo.	
Il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché le modalità della	
loro elezione e la durata dei relativi incarichi sono disciplinati dal presente statuto	

"Prima l'Italia" promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cari-	
che elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei	
due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.	
Ciascun organo di "Prima l'Italia" può dotarsi di un Regolamento relativo al proprio	
funzionamento ed a tutte le attività la cui disciplina non sia espressamente riserva-	
ta dalla legge al presente statuto che siano attribuite alla propria competenza. —	
Art. 8 - Il Congresso Federale	
Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti i Soci ed è competente per	
tutte le modifiche del presente Statuto, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla	
denominazione del partito.	
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento.	
Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale	
con diritto di intervento e di voto.	
Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai	
membri di diritto, i delegati secondo la seguente formula proporzionale: N° delega-	
ti: Totale Voti = X : Voti regionali, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come	
i delegati regionali stanno ai voti della regione) ossia la proporzione tra il numero	
dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale	
dei voti ottenuti da "Prima l'Italia" nelle ultime elezioni Politiche o Europee prece-	
denti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti da "Prima l'Italia" nelle singole re-	
gioni.—	
Sono membri di diritto e votanti: il Segretario Federale, i membri del Consiglio Fe-	
derale, i Soci Fondatori, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regio-	
nali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle	
Aree Metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordi-	

nari Militanti.	
Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5	
(cinque) anni. Il Congresso Federale può essere convocato, in via straordinaria, su	
richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su iniziativa del	
Segretario Federale, in qualsiasi momento.	
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere	
presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito re-	
golamento del Congresso. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.—	
Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, i 22 (ventidue) membri del	
Consiglio Federale e l'ulteriore membro del Consiglio Federale risultato primo fra i	
candidati non eletti alla carica di Segretario Federale.	
Art. 9 - Il Consiglio Federale	
Il Consiglio Federale determina l'azione generale di "Prima l'Italia", in attuazione	
della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.	
Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più del-	
la metà dei suoi membri.	
Il Consiglio Federale è composto da:	
- il Segretario Federale;	
- l'Amministratore Federale;	
- i membri eletti dal Congresso Federale.	
"Prima l'Italia" tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presen-	
za con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla cari-	
ca di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti.	
Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione	
dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.—	

E' ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono o qualsiasi altro	
sistema o dispositivo che permetta ai membri una fattiva e completa partecipazio-	
ne attiva e democratica al Consiglio Federale.	
Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle	
proprie riunioni anche ad altri appartenenti a "Prima l'Italia".	
Art. 10 - Competenze del Consiglio Federale	
E' di competenza del Consiglio Federale:	
a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demanda-	
te, per legge o per Statuto, ad altri organi;	
b) approvare nei termini di legge, il rendiconto;	
c) stabilire l'importo delle quote associative;	
d) nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità	
indicate dall'art. 13;	
e) approvare i regolamenti di "Prima l'Italia";	
f) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali;	
g) concedere l'utilizzo del simbolo;	
h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 23;	
i) approvare le candidature alle elezioni politiche e amministrative;	
j) l'instaurazione delle relazioni con altre associazioni o partiti politici anche attra-	
verso la predisposizione di accordi;	
k) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto.	
E' organo di ultima istanza dei Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, ai sensi	
dell'art. 25.	
Le modalità di selezione delle candidature alle elezioni politiche e amministrative	
sono informate ai principi di:	

a) democrazia paritaria tra uomini e donne, nelle forme previste dalla legge;———	
b) rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;	
c) rispetto del pluralismo politico;	
d) adeguata valorizzazione del merito e delle precedenti esperienze svolte.	
Il Consiglio Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Esso si riunisce su convocazione	
del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure	
ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.	
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assen-	
te a due riunioni consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso	
Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risul-	
ta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla so-	
stituzione del membro decaduto o deceduto.	
In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio	
Federale i poteri e le competenze del Consiglio stesso sono assunti dal Rappresen-	
tante legale che convoca il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18	
(diciotto) mesi.	
Art. 11 - Il Segretario Federale	
Il Segretario Federale ha la rappresentanza di "Prima l'Italia" di fronte a terzi per le	
questioni di carattere politico. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge	
domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.	
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi di	
"Prima l'Italia". Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attua-	
zione alla linea politica e programmatica di "Prima l'Italia"; convoca e presiede il	
Consiglio Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qual-	
volta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Fe-	

derale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche	
elettive. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Con-	
siglio stesso a compiti specifici.	
Il Segretario Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Egli nomina e revoca fino a 3	
(tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti.	
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale,	
il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale con pieni poteri. Il Congres-	
so Federale straordinario deve tenersi entro 180 (centottanta) giorni dalla cessa-	
zione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito	
dal Consiglio Federale stesso.	
Art. 12 - Il Comitato Amministrativo Federale	
La gestione amministrativa ed economico-finanziaria di "Prima l'Italia" spetta al	
Comitato Amministrativo Federale costituito da 3 (tre) componenti. Il Comitato	
Amministrativo Federale è nominato dal Segretario Federale tra i Soci Ordinari Mi-	
litanti e dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni. I componenti possono esse-	
re revocati in ogni momento dal Segretario Federale.	
Il Comitato sceglie al suo interno, su proposta del Segretario Federale il proprio	
presidente, che assume la qualifica e le funzioni di Amministratore Federale.	
L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che deli-	
bera a maggioranza.	
All'Amministratore Federale possono essere delegate competenze proprie del Co-	
mitato Amministrativo Federale.	
La rappresentanza legale del Movimento, anche ai fini elettorali, spetta esclusiva-	
mente all'Amministratore Federale.	
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio di "Prima l'Italia".	

II Canaitata Annoriaistasti ya Fadarala datamaina	
Il Comitato Amministrativo Federale determina:	
- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;	
- il fabbisogno finanziario a favore di ciascuna articolazione territoriale e la conse-	
guente possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazioni territoria-	
li;	
- la gestione della contabilità di "Prima l'Italia", la tenuta dei libri contabili, la reda-	
zione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in confor-	
mità alle leggi vigenti in materia;	
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.	
L'Amministratore Federale decide su:	
- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del	
caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling tra i conti correnti riferiti alle	
singole entità associate), nonché le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unio-	
ne Europea ed investimenti non speculativi;	
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;	
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;	
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;	
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea.	
Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito	
dal Consiglio Federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di "Prima	
l'Italia", devono essere autorizzate dal Comitato Amministrativo Federale.	
Art. 13 - Comitato Disciplinare e di Garanzia	
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l'organo che assume provvedimenti discipli-	
nari nei confronti dei soci, nel rispetto del principio del contraddittorio e con il pro-	
 cedimento disciplinato dal successivo art. 25.	

E	sso dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da 3 (tre) componenti effettivi e	
d	la 2 (due) supplenti designati dal Consiglio Federale. Il presidente è eletto a mag-	
g	ioranza nell'ambito dei componenti effettivi.	
П	Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti.	
L	e decisioni del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono appellabili al Consiglio Fe-	
d	lerale come organo di ultima istanza con il procedimento disciplinato dall'art. 25	
d	lel presente statuto.	
A	Art. 14 - Il Titolare del trattamento dei dati personali————————————————————————————————————	
11	Titolare del trattamento dei dati personali è il Rappresentante legale, il quale as-	
Si	icura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena con-	
fo	ormità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso	
d	li "Prima l'Italia" e delle articolazioni territoriali.———————————————————————————————————	
_	Patrimonio —	
A	Patrimonio ———————————————————————————————————	
u a	Art. 15 - Patrimonio	
g g	Art. 15 - Patrimonio Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e	
g A	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.	
g A L	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate	
# g A L L	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:	
# g g A L L	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";	
# g g A L L	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";  dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;	
g g A L L	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";  dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;  da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";  dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;  da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;  da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Art. 15 - Patrimonio  Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";  dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;  da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;  da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.  e risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.	
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Prima l'Italia" non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di "Prima l'Italia" costituisce il suo patrimonio.  Art. 16 - Entrate  e entrate di "Prima l'Italia" sono costituite:  dall'incasso derivante da manifestazioni o iniziative di "Prima l'Italia";  dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;  da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;  da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.  e risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.	

zioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario	
dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti, nonché ulteriori contributi erogati	
da "Prima l'Italia" in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna arti-	
colazione territoriale con le modalità cui all'art. 12.	
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, sal-	
vo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.	
Art. 17 - Uscite	
Le spese di "Prima l'Italia" sono le seguenti:	
- spese generali di "Prima l'Italia";	
- apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle artico-	
lazioni territoriali;	
- spese per il personale;	
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria,	
emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;	
- spese per le campagne elettorali;	
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti;	
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziati-	
ve politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;	
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;	
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;	
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;	
- spese per finalità sociali;	
- altre spese che si rendono necessarie per le finalità della Associazione.	
RENDICONTO E CONTROLLO CONTABILE	
Art. 18 - Rendiconto	

	Il Comitato Amministrativo Federale predispone il rendiconto d'esercizio di "Prima	
	l'Italia" in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Fe-	
	derale.	
	Il Consiglio Federale approva il rendiconto entro il termine previsto dalla legge.—	
	"Prima l'Italia" assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al pro-	
	prio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-	
1	finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito in-	
1	ternet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di	
i	informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qua-	
I	lità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 (quindici) luglio di ciascun anno sul	
	sito internet di "Prima l'Italia" sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio	
	corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della	
	Società di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consi-	
	glio Federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.	
ı	Art. 19 - Garanzia di Trasparenza	
ı	Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione conta-	
I	bile e finanziaria, "Prima l'Italia", in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, D.L.	
,	28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014,	
ı	n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla	
	Commissione nazionale per le Società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o	
ı	nel registro di cui all'art. 2, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.	
,	Art. 20 - Controllo sull'amministrazione —	
	L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione è composto da 3 (tre) mem-	
	bri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Nazionale ovvero da un revisore	
	unico, anche nella persona di una società di revisione. Il Consiglio Nazionale sceglie	

tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Nazionale di Controllo	
sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e posso-	
no essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla	
nomina dei nuovi.	
I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere	
dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determi-	
nato dal Segretario Federale all'atto della nomina.	
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformità alle dispo-	
sizioni di legge.	
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazio-	
ne annuale.	
I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rive-	
stire altre cariche all'interno di "Prima l'Italia" o delle articolazioni territoriali.	
Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo	
sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche in "Prima l'Italia" o delle artico-	
lazioni territoriali.	
Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.	
LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI	
Art. 21 - Le articolazioni territoriali	
Il Movimento è strutturato in articolazioni territoriali regionali, provinciali e locali.—	
Le articolazioni territoriali operano secondo le norme e i principi contenuti nel pre-	
sente Statuto e nei regolamenti.	
ISCRIZIONE	
Art. 22 - Iscrizione	
Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presen-	

te Statuto possono liberamente iscriversi a "Prima l'Italia", conseguendo la qualifi-	
ca di socio.	
I Soci appartengono a due categorie differenti:	
- Soci Ordinari Militanti;	
- Soci Sostenitori.	
I minorenni con età superiore a 14 (quattordici) anni possono, nel rispetto delle	
prescrizioni di legge, essere iscritti a "Prima l'Italia" con la qualifica di Socio Soste-	
nitore.	
Il Socio all'atto dell'iscrizione deve versare la quota associativa fissata dal Consiglio	
Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio.	
L'elenco degli iscritti è trasmesso all'ufficio tesseramento di "Prima l'Italia".	
A ciascun Socio è rilasciata una tessera emessa da "Prima l'Italia" nella quale dovrà	
essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le	
articolazioni territoriali adottano esclusivamente la tessera di "Prima l'Italia" quale	
tessera sociale.	
Il Consiglio Federale autorizza le articolazioni territoriali al rilascio delle tessere	
d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.	
Art. 23 - Soci	
a) I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita asso-	
ciativa di "Prima l'Italia" e della articolazione territoriale di riferimento per compe-	
tenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio	
Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passi-	
vo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.	
Per quanto non riservato dalla legge al presente statuto, i requisiti e le modalità di	
acquisizione della militanza sono disciplinati da un regolamento adottato dal Con-	

siglio Federale.	
La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesio-	
ne a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, o lista civica non autorizzati dal	
Consiglio Nazionale, nonché con l'adesione ad associazione segreta, occulta o mas-	
sonica, o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi da "Prima l'Italia".	
Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da "Prima l'Italia" e dalla	
articolazione territoriale di riferimento per competenza territoriale, secondo il pro-	
cedimento di cui all'art. 25.	
b) I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno di	
"Prima l'Italia" e della articolazione territoriale di riferimento per competenza ter-	
ritoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono	
iscritti nell'apposito libro.	
I Soci Sostenitori possono essere cancellati dal Libro Soci con deliberazione motiva-	
ta del Consiglio Federale.	
La tessera da Socio Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.	
Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante è necessario che il So-	
cio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso ed abbia	
conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento di "Pri-	
ma l'Italia".	
Art. 24 - Decadenza dei Soci	
La qualifica di socio si perde:	
- per dimissioni;	
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizio-	
ne entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;	
- per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto;	

- per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del	
presente Statuto.	
IL SISTEMA di CONTROLLO E GARANZIA	
Art. 25 - Il Controllo sugli organi e sui Soci	
Il controllo sulle articolazioni territoriali e sui Soci è svolto sulla base dello Statuto	
e dei Regolamenti.	
Il Consiglio Federale e le delegazioni territoriali vigilano sul comportamento dei	
Soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.	
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei Soci sono:	
- il richiamo scritto;	
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decaden-	
za dalle cariche interne ed esterne ricoperte;	
- la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante;	
- l'espulsione da "Prima l'Italia" e dalla articolazione territoriale di riferimento per	
competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti grave -	
mente lesivi della dignità di altri Soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o	
pregiudichino l'attività di "Prima l'Italia" o della articolazione territoriale o ne com-	
promettano l'immagine politica.	
Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere So-	
cio di "Prima l'Italia" o della articolazione territoriale offrendone un'immagine con-	
sona ai relativi principi ispiratori.	
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività di "Prima l'Italia" o della	
articolazione territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, di-	
chiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione poli-	
tica di "Prima l'Italia" o della articolazione territoriale, ovvero cerchi di compro-	

matterna l'unità a il natrimonia ideala	
metterne l'unità o il patrimonio ideale.	
La candidatura del Socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti	
ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da "Prima l'Italia" da parte di	
Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presi-	
dente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la can-	
cellazione d'ufficio del Socio da tutti i libri sociali.	
I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di	
diritto.	
Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato Disciplinare e	
di Garanzia.	
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia, prima di deliberare il provvedimento, deve	
inoltrare al Socio interessato l'avviso di apertura del procedimento a mezzo racco-	
mandata a/r. Il Socio avrà a disposizione 10 (dieci) giorni dal ricevimento della rac-	
comandata per inoltrare una memoria difensiva e l'organo giudicante procederà	
all'accertamento dei fatti.	
L'eventuale rinuncia del Socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudi-	
cante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti,	
prima di deliberare in merito.	
Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia sono motivati ed imme-	
diatamente esecutivi.	
I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a mezzo raccomandata a/r	
(ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le co-	
municazioni all'atto dell'iscrizione, ovvero a quello eventualmente indicato in sede	
di memoria difensiva.	
Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia il destinatario può	

proporre appello al Consiglio Federale entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione. La	
proposizione dell'appello non sospende l'efficacia del provvedimento.	
La parte appellante può chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento	
adottato dal Comitato Disciplinare di Garanzia. Sulla domanda di sospensione si	
pronuncia senza formalità il Segretario Federale.	
Al procedimento di appello si applicano le disposizioni previste per i giudizi innanzi	
alla Commissione Disciplinare di Garanzia. Il Consiglio Federale decide sull'appello	
con provvedimento motivato non impugnabile.	
La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai li-	
bri sociali è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia.	
DISPOSIZIONI FINALI	
I. A far data dalla costituzione di "Prima l'Italia", i Soci Fondatori compongono il	
Congresso Federale e agiscono, altresì, in qualità di Consiglio Federale sino al suc-	
cessivo Congresso Federale elettivo.	
II. Il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere	
di modificare la sede di "Prima l'Italia", fermo restando l'osservanza dell'art. 4,	
comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.	
III. Il Consiglio Federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art.	
4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori ma-	
teriali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statu-	
to, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo, salvo	
poi informare il Congresso federale alla prima convocazione utile.	
IV. Il Consiglio Federale può apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla	
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendi-	
conti dei partiti politici, informando il Congresso Federale alla prima convocazione	

utile.	
V. Tutte le disposizioni contenute nel presente statuto trovano immediata applica-	
zione.	
Firmato Matteo Salvini	
Firmato Roberto Calderoli	
Firmato Centemero Giulio ————————————————————————————————————	
Firmato Stefano Candiani	
Firmato Minardo Antonino	
Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio	